

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici ⁽¹⁾ nella zona paneuromediterranea (PEM)

(2022/C 405/04)

Le parti contraenti applicatrici interessate, ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra di esse, si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti contraenti applicatrici.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale (della lavorazione, della trasformazione e/o dei materiali) può essere applicato soltanto se le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario.

I prodotti originari di una parte contraente applicatrice che non ha concluso accordi con le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari.

Sulla base delle notifiche effettuate dalle parti contraenti applicatrici alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:

tabella 1 – un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 15 ottobre 2022.

tabella 2 – la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Nella tabella 1 una «X» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme di origine transitorie. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono necessarie 3 «X»).

Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione del cumulo diagonale in base all'appendice A, articolo 8, di ciascun protocollo sulle norme di origine tra le parti contraenti applicatrici. In tal caso la data è preceduta da «(T)».

Nell'allegato I figura l'elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere unilateralmente l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, delle norme transitorie di cui all'appendice A dei protocolli bilaterali sulle norme di origine all'importazione di prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63.

I codici delle parti contraenti applicatrici elencate nelle tabelle sono i seguenti:

— Unione europea	EU
— Stati EFTA:	
— Islanda	IS
— Svizzera (compreso il Liechtenstein) ⁽²⁾	CH (+ LI)
— Norvegia	NO
— Isole Færøer	FO
— Partecipanti al processo di Barcellona:	
— Giordania	JO
— Palestina ⁽³⁾	PS
— Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE:	
— Albania	AL

⁽¹⁾ Per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora le norme di origine transitorie PEM nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM.

⁽²⁾ La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un'unione doganale.

⁽³⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

— Macedonia del Nord	MK
— Serbia	RS
— Montenegro	ME
— Georgia	GE
— Repubblica di Moldova	MD
— Kosovo *	KO

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2022/C 202/01 (GU C 202 del 19.5.2022, pag. 1).

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Tabella 1

quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nell'ambito delle norme di origine transitorie nella zona paneuromediterranea al 15 ottobre 2022

	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	KO	MK	RS	ME	GE	MD
EU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+ LI)	X		X	X				X		X	X	X		
IS	X	X		X				X		X	X	X		
NO	X	X	X					X		X	X	X		
FO	X													
JO	X													
PS	X													
AL	X	X	X	X										
KO	X													
MK	X	X	X	X										
RS	X	X	X	X										
ME	X	X	X	X										
GE	X													
MD	X													

Tabella 2

Data di applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	KO	MK	RS	ME	GE	MD
EU		(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 1.9.2021	(T) 15.10.20- 22	(T) 9.9.2021	(T) 6.12.2021	(T) 9.2.2022	(T) 1.9.2021	(T) 16.11.2021
CH (+ LI)	(T) 1.9.2021		(T) 1.11.2021	(T) 1.11.2021				(T) 1.1.2022		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022		
IS	(T) 1.9.2021	(T) 1.11.2021		(T) 1.11.2021				(T) 1.1.2022		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022		
NO	(T) 1.9.2021	(T) 1.11.2021	(T) 1.11.2021					(T) 1.1.2022		(T) 1.4.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.4.2022		
FO	(T) 1.9.2021													
JO	(T) 1.9.2021													
PS	(T) 1.9.2021													
AL	(T) 1.9.2021	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022										
KO	(T) 15.10.2022													
MK	(T) 9.9.2021	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022										
RS	(T) 6.12.2021	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022	(T) 1.1.2022										
ME	(T) 9.2.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022	(T) 1.4.2022										
GE	(T) 1.9.2021													
MD	(T) 16.11.2021													

ALLEGATO I

Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3

- A. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a tutti i partner che applicano le norme transitorie
- Islanda
 - Norvegia
 - Svizzera (Liechtenstein)
- B. Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a un numero limitato di partner che applicano le norme transitorie
- Albania – agli Stati EFTA
 - Montenegro – agli Stati EFTA
 - Macedonia del Nord – agli Stati EFTA
 - Serbia – agli Stati EFTA
-